

Trib. Lamezia Terme, sez. civ., ordinanza 3 ottobre 2012 (Est. Gustavo Danise)

**AZIONE DEL COMUNE DI MOTTA S. LUCA CONTRO IL COMUNE DI TORINO E DEL MIUR - RESTITUZIONE DEL TESCHIO DEL BRIGANTE GIUSEPPE VILLELLA, ORIGINARIO DEL COMUNE CALABRESE RICORRENTE – AZIONE DI RESTITUZIONE DELLE RELIQUIE IN FAVORE DEL COMUNE DI ORIGINE .**

*Il Comune che abbia dato i natali ad un personaggio storico famoso, ha diritto ad ottenere, da parte dell'ente locale che lo detenga, il cadavere del personaggio stesso, al fine di realizzare l'interesse collettivo di restituire lustro e prestigio alla comunità territoriale (il giudice, in un procedimento ex art. 702-bis c.p.c., ha condannato l'Università degli Studi di Torino e il Comune di Torino alla restituzione al Comune di Motta S. Lucia del cranio di Giuseppe Villella detenuto nel Museo di antropologia criminale "Cesare Lombroso", sito a Torino, presso il Palazzo degli Istituti Anatomici, nonché al pagamento delle spese di trasporto e di tumulazione)*

**CONSIDERAZIONI IN FATTO  
ED IN DIRITTO**

Il Comune di Motta S. Lucia, con l'intervento volontario del Comitato Scientifico "No Lombroso", ha incardinato il presente procedimento nei confronti del Comune di Torino, del Miur e dell'Università degli Studi di Torino al fine di ottenere la restituzione del teschio del brigante Giuseppe Villella, originario del Comune calabrese, su cui il celebre scienziato elaborò e fondò la teoria dell' "uomo delinquente", successivamente sconfessata ed abbandonata dalla comunità scientifica, tuttora custodito ed esposto nel museo di antropologia criminale "Cesare Lombroso" riaperto con un nuovo allestimento nel 2009, a Torino, presso il Palazzo degli Istituti Anatomici.

Si costituiva il Comune Piemontese, lamentando la propria carenza di legittimazione passiva. Si costituivano, altresì, il Miur e l'Università degli Studi di Torino eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione attiva del Comune di Motta S. Lucia e l'incompetenza territoriale del Tribunale adito e chiedendo nel merito il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto.

Certamente fondata è l'eccezione di carenza di legittimazione passiva avanzata dal Comune di Torino alla luce della documentazione allegata, da cui si apprende che il Museo "Cesare Lombroso" appartiene all'Università degli Studi di Torino e rientra tra quelli a "gestione diretta". Per ciò che concerne le Difese esplicitate dalla medesima Università e dal MIUR, si ritiene opportuno procedere esaminando il merito della controversia prima delle eccezioni preliminari; si reputa opportuno questo sovvertimento delle regole ordinarie che governano la stesura della motivazione di un provvedimento decisorio per una migliore comprensione delle ragioni giuridiche poste a fondamento della decisione.

La domanda appare fondata alla luce della documentazione allegata dalle parti. In particolare, nella circolare del Ministero dell'Interno del 1883 si afferma, al 3° periodo, che sono a carico delle Università sia le spese di trasporto del cadavere "ma anche della sepoltura che si eseguirà sempre con le norme stabilite dall'art. 438 del Regolamento delle Case di Pena".

L'art. 40 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 recante "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" stabilisce che "La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10", mentre il successivo art. 42 dispone: "Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 40, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero".

L'Università degli Studi di Torino è rimasta inadempiente a questi precetti; sta continuan-

do a detenere il reperto in questione, nonostante non costituisca più fonte di studi o di interesse didattico, a seguito dell'apostasia della teoria del Lombroso da parte della Comunità Scientifica.

Gli stessi resistenti ammettono il rinnegamento della teoria dell' "uomo delinquente"; nonostante affermino che *"Il Museo non ha alcuna intenzione di riproporre teorie superate da più di un secolo di ricerche ed approfondimenti scientifici"*, giustificano la permanenza del cranio del Villella sulla base della *"contestualizzazione e spiegazione degli errori scientifici del Lombroso. Al pari di altri musei intende svolgere una funzione di educazione museale spiegando ai visitatori l'epoca storica, il Positivismo, il modo di procedere della scienza che avanza anche attraverso l'emersione degli errori che essa stessa ha commesso"* (pag. 5 della comparsa di costituzione e risposta).

Si tratta di un ragionamento non condivisibile; esportandolo, ad esempio, nel campo dell'esercizio della funzione giurisdizionale penale dello Stato, darebbe corpo all'ipotesi per cui un individuo, che per errore giudiziario sia condannato alla pena della reclusione per numerosi anni, sia lasciato in carcere quale testimonianza per la cittadinanza degli errori che può commettere la giustizia statale.

Il celebre presentatore Enzo Tortora, ad es., rimarrà sempre impresso nella mente degli Italiani come la testimonianza di uno dei più gravi errori giudiziari della recente storia della nostra Repubblica, anche dopo che venne restituito alla società ed alla vita civile con la liberazione.

Per lo stesso motivo, abbandonata la teoria dell'Uomo delinquente, non vi è più alcuna ragione di carattere scientifico o didattico per cui il cranio di Giuseppe Villella debba continuare ad essere esposto in un museo come reperto di un disvalore antropologico negatogli dalla comunità scientifica; come segno tangibile del fallimento di una teoria che riteneva che fosse ciò che alla fine non è risultato essere; esso costituirà sempre il ricordo del fallimento della teoria antropologica elaborata dal Lombroso, ma, allo stato, una volta stabilito che si tratta di un reperto "scientificamente irrilevante" non si ravvisa la persistenza delle causali giuridiche

per la sua ritenzione a scopo di esposizione da parte dell'Università degli Studi di Torino, ai sensi del D. Lgs. n. 42/04.

Per tali motivi, alla luce delle disposizioni normative richiamate, l'Ente statale deve restituire il cranio per la sepoltura, anche al Comune di residenza in vita, in mancanza di eredi che abbiano formulato espressa richiesta.

Soccorre, sul punto, la funzione generale del Comune di procedere alla sepoltura di un cittadino ignoto o rimasto senza parenti, che emerge inequivocabilmente da numerose disposizioni del D.P.R. n. 285/90; in particolare dall'art. 50, richiamato dal Comune ricorrente, secondo cui *"Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione: i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza; i cadaveri delle persone morte fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza; i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso; i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art. 7; i resti mortali delle persone sopra elencate"*.

Appare riduttivo escludere la legittimazione attiva del Comune di Motta S. Lucia sull'unica considerazione che il diritto al sepolcro costituisce un diritto primario della persona, e secondario per gli eredi della persona che intendono offrire una degna sepoltura al proprio parente, per cui trattandosi di diritti personalissimi, secondo la dottrina maggioritaria, il Comune non ha alcuna legittimazione sostanziale ad agire per far valere un diritto altrui.

Contrariamente a quanto postulato dai resistenti, il Comune non ha agito quale sostituto processuale di terzi, ma ha agito per far valere un proprio diritto ed un proprio interesse.

In applicazione del consolidato principio giurisprudenziale a mente del quale spetta al giudice individuare la domanda giudiziale da un esame complessivo dell'atto introduttivo e dei fatti in esso esposti (di recente Cass., n. 7097/12 e n. 17495/11), lo scrivente osserva, infatti, che l'odierna azione non è stata intentata dal Comune esclusivamente per far conseguire una sepoltura al concittadino Villella,

quanto per riabilitare la propria immagine di Ente territoriale che avrebbe dato i natali al prototipo antropologico del “criminale”, che tale alla fine non si è rivelato.

Questo dato emerge inequivocabilmente da quanto dedotto a pag. 4 del ricorso: *“il Comune di Motta S. Lucia ... da anni si batte affinché il teschio del concittadino Villella Giuseppe possa essere restituito al paese natale e ciò sia per permettere alla cittadinanza tutta di poterlo commemorare, sia per un riscatto morale della città di Motta S. Lucia, poiché il teschio del Villella non è il simbolo di un' inferiorità meridionale ma rappresenta il ricordo storico di un uomo che nell'Italia pre-unitaria ha lottato per far trionfare la giustizia sia perchè il cranio del Villella Giuseppe rappresenta oggi il cranio dello scandalo e la sua esposizione viola il sentimento di pietà verso i defunti. Motta S. Lucia con tale azione giudiziale vuole ottenere non solo una rivendicazione dell'identità del paese che per troppo tempo è stato considerato come terra natale di briganti, ma vuole dare degna e cristiana sepoltura...”*.

Il buon nome e l'immagine morale costituiscono diritti soggettivi da tempo riconosciuti anche alle persone giuridiche ed agli Enti Locali (cfr. Cass., sent. n. 4542/12; n. 11353/10); questo diritto al riscatto morale costituisce il fondamento della legittimazione e dell'interesse ad agire in capo al Comune di Motta S. Lucia, che potrebbe lucrare prestigio sociale dal recupero delle ossa di un personaggio che tanta importanza ha rivestito per l'antropologia criminale e che oggi è stato riabilitato.

Non solo; il Comune ricorrente potrebbe divenire meta di turisti e curiosi che vogliono vedere i resti ossei e/o la tomba di colui che possedeva la forma della fossetta occipitale mediana tipica dei criminali meridionali, secondo la teoria del Lombroso, definita da più voci a sfondo razzista; per tali motivi, alla luce dell'art. 3 del T.U.E.L. secondo cui *“Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo”* nonché dell'art. 2 dello Statuto del Comune di Motta S. Lucia – che non è stato allegato dalle parti, ma può essere richiamato dal Giudicante, perché trattasi di fonte normativa sub primaria, secondo la dottrina più accreditata –

che recita *“Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Motta S. Lucia ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione”*, la questione della *legittimatio ad causam* ed *ad processum* del Comune calabrese può dirsi superata.

In altre e più semplici parole, La domanda formulata dal Comune di Motta S. Lucia non tende a soddisfare un interesse privato alla sepoltura di un individuo; ma mira a realizzare l'interesse collettivo di restituire lustro e prestigio alla comunità territoriale, ritenuta ingiustamente terra natia di briganti e criminali; la sepoltura del Villella non equivarrebbe a quella di un *quisque de populo*, ma a quella di un personaggio divenuto - suo malgrado - famoso per aver costituito il fondamento di una teoria scientifica poi risultata fallace.

La “dimensione collettiva e pubblicistica” della vicenda radica, pertanto, la legittimazione sostanziale del Comune di Motta S. Lucia, che rappresenta e persegue gli interessi della comunità locale.

Da questo punto di vista, la legittimazione sostanziale del Comune di Motta S. Lucia sussiste anche in base all'art. 4 co. 4 dell'ICOM, rubricato “ritiro dall'esposizione al pubblico” a mente del quale *“il museo è tenuto a rispondere con prontezza, rispetto e sensibilità ad eventuali richieste avanzate dalle comunità di origine di ritirare dall'esposizione al pubblico resti umani oppure oggetti sacri o di valore rituale. Analogamente dovrà rispondere prontamente ad eventuali richieste di restituzione materiali”*.

L'accertamento della legittimazione attiva determina anche il rigetto della seconda eccezione preliminare avanzata dal MIUR e dall'Università degli Studi di Torino di incompetenza territoriale, in quanto la competenza di questo Tribunale, quale Foro facoltativo, si fonda sull'art. 20 c.p.c. dovendo l'obbligazione essere eseguita in un Comune che rientra nella circoscrizione giudiziaria di Lamezia Terme.

Tra l'altro, a differenza di quanto sostenuto dai resistenti, tale disposizione non distingue tra *obligationes ex delicto* ed *ex contractu*, ma radica la competenza del giudice dove

l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita senza precisarne il titolo o la fonte.

In conclusione, acclarato il venir meno delle causali giuridiche per cui l'Università degli Studi di Torino era facoltizzata a detenere il cranio di Giuseppe Villella, deve essere condannata, unitamente al MIUR, a restituirlo agli aventi diritto; nel caso di specie al Comune di Motta S. Lucia che ha formulato la relativa domanda giudiziale, con l'intervento adesivo dipendente del Comitato Scientifico "No Lombroso", ai sensi dell'art. 4 co. 4 ICOM, per conseguire la riabilitazione dell'immagine morale della comunità locale, additata come terra natia del prototipo del criminale meridionale, e procedere alla sepoltura del concittadino negli spazi cimiteriali destinati a coloro rimasti ignoti o privi di parenti.

Non vi è dubbio che il cranio di cui il Comune agogna la restituzione appartenga al concittadino Giuseppe Villella. Gli errori nell'indicazione delle date di nascita e di morte ascritti a parte ricorrente dipendono dalle inesattezze delle fonti storiografiche, ma nessuno dei documenti allegati mette in dubbio la riconducibilità del cranio detenuto nel museo a Giuseppe Villella quale individuo nato a Motta S. Lucia.

Va disposta la condanna alle spese di giudizio, oltre a quelle per il trasporto del teschio e della tumulazione, dell'Università degli Studi Torino.

Spese compensate nei riguardi del Comune di Torino, in considerazione della non temerarietà della richiesta avanzata nei suoi confronti, tenuto conto che l'Ente locale è proprietario dell'edificio che ospita il Museo ed in tale veste avrebbe potuto essere chiamato a concorrere, nella prospettazione di parte ricorrente, nell'esecuzione del trasporto del reperto.

Spese compensate anche per il MIUR, non legittimato passivamente in causa, tenuto conto che il Museo è nella gestione diretta dell'Università degli Studi di Torino, come emerge in atti.

P.Q.M.

Il Tribunale, sul ricorso *ex art. 702 c.p.c.*, definitivamente pronunciando, così dispone:

1) accoglie l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del Comune di Torino e del MIUR;

2) Nel merito accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'Università degli Studi di Torino alla restituzione al Comune di Motta S. Lucia del cranio di Giuseppe Villella detenuto nel Museo di antropologia criminale "Cesare Lombroso", sito a Torino, presso il Palazzo degli Istituti Anatomici, nonché al pagamento delle spese di trasporto e di tumulazione;

3) Condanna, altresì, l'Università degli Studi di Torino al pagamento in favore del Comune di Motta S. Lucia ricorrente, e del Comitato Scientifico No Lombroso interveniente, delle spese e competenze del presente giudizio, con distrazione *ex art. 93 c.p.c.* per il primo, che si liquidano in € 2.500,00, cadauno di cui € 1.000,00 per diritti ed € 1.500,00 per onorari di causa, oltre al contributo unificato versato, I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese come per legge;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Lamezia Terme,  
il 03 ottobre 2012

\*